

20 GEN 2017

Prot. EIT



(Reputato)
x pub.
su nro



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

*Area 4^{bis} - Diritti Civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero,
immigrazione e diritto d'asilo*

Ai sigg. Sindaci e Commissari
Straordinari della provincia di
BARI

OGGETTO: Determinazione del calendario della festività "Dipavali" dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2017.

Con la legge 31 dicembre 2012, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013, sono state emanate norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Induista italiana (UII), Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L'articolo 25 della predetta legge, nel riconoscere agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù "Dipavali" prescrive che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività sia comunicata dall'Unione induista italiana al Ministero dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, fermo restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Si trasmette, con preghiera di curarne la massima diffusione nei modi ritenuti più opportuni, copia del comunicato relativo al calendario adottato per l'anno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 gennaio 2017, Serie generale n. 3, con cui è stato reso noto che tale festività religiosa induista per l'anno 2017 è il 19 ottobre.

IL DIRIGENTE
(Dott. Nunzio Mario Tritto)



Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arscolloid»

Con la determinazione n. aRM - 233/2016 - 143 del 7 novembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottocitato medicinale, nelle confezioni indicate:

- Medicinale: ARSCOLLOID
- Confezione: 002089151
- Descrizione: «Gengivario» fl. 20 g + T. Serb.
- Medicinale: ARSCOLLOID
- Confezione: 002089175
- Descrizione: «Collutorio» fl. 30 g + T. Serb.
- Medicinale: ARSCOLLOID
- Confezione: 002089187
- Descrizione: «Geng. Concen» fl. 10 g + T. Serb.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09113

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario delle festività «Dipavali» dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2017.

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, terzo comma della Costituzione», dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività «Dipavali» è comunicata dall'Unione Induista Italiana al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sù comunicazione dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha si indica la data dell'anzidetta festività è il 19 ottobre 2017 ed è pubblicata anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

16A09144

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «LONDON CURE SMOKED SALMON».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 474 del 17 dicembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «London Cure Smoked Salmon», presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: snq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

16A09104

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della regione Lombardia, dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, espresso dalla regione Lombardia;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del giorno 17 novembre 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Provvedo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta certificata: snq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «FRANCIACORTA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», è riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

